

INFORMAZIONI ESSENZIALI (LE “INFORMAZIONI ESSENZIALI”) AI SENSI DELL’ARTICOLO 122 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 (IL “TUF”) E DELL’ARTICOLO 130 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 (IL “REGOLAMENTO EMITTENTI”).

Premessa

In data 16 giugno 2022, San Quirico S.p.A. (“**San Quirico**” o “**SQ**”), società il cui capitale sociale è interamente detenuto da Unione Fiduciaria S.p.A. per conto dei membri della famiglia Garrone e della famiglia Mondini, e la sua controllata Polcevera S.r.l. (“**Polcevera**”), da un lato, e Net Zero Infraco S.à r.l., (“**HoldCo**”, o “**Net Zero Infraco**”), società controllata dal fondo di investimento IFM Net Zero Infrastructure Fund SCSp gestito da IFM Investor Pty Ltd (il “**Fondo IFM**”), dall’altro lato, hanno sottoscritto un accordo di investimento (l’“**Accordo di Investimento**”) avente ad oggetto i termini e le condizioni di un’operazione finalizzata alla costituzione di una *partnership* a lungo termine tra SQ e il Fondo IFM relativa a ERG S.p.A. (“**ERG**” o la “**Target**”) (l’“**Operazione**”).

Più in particolare, l’Accordo di Investimento prevede, *inter alia*, le seguenti fasi principali:

- (i) la cessione ad HoldCo - o a una società veicolo direttamente o indirettamente controllata da HoldCo e da questa designata al fine di acquisire tutti i diritti e assumere tutti gli obblighi attribuiti ad HoldCo ai sensi dell’Accordo di Investimento (il “**Veicolo Designato**”) - di una partecipazione nel capitale sociale di ERG pari al: (a) 6,905%, da parte di Polcevera (rispettivamente, la “**Partecipazione PLC**” e la “**Cessione PLC**”) e (b) 10,852%, da parte di SQ (rispettivamente, la “**Prima Partecipazione SQ**” e la “**Prima Cessione SQ**”);
- (ii) il conferimento in natura, a favore di una *holding* di nuova costituzione (“**MidCo**”) che sarà costituita dall’Investitore e da SQ: (a) della Partecipazione PLC e della Prima Partecipazione SQ, da parte dell’Investitore e (b) di una partecipazione del capitale sociale di ERG pari al 40,68%, da parte di SQ (la “**Partecipazione Iniziale SQ**”) (il “**Primo Conferimento**”);
- (iii) la vendita, da parte di SQ all’Investitore, della restante partecipazione del 4,129% del capitale sociale di ERG (rispettivamente, la “**Seconda Partecipazione SQ**” e la “**Seconda Cessione SQ**”) e il successivo conferimento in natura in MidCo della Seconda Partecipazione SQ acquisita dall’Investitore (il “**Secondo Conferimento**”); e
- (iv) la sottoscrizione di un patto parasociale secondo il modello allegato all’Accordo di Investimento (il “**Patto Parasociale**” e, unitamente all’Accordo di Investimento, le “**Disposizioni Parasociali**”), volto a disciplinare i rapporti tra SQ e l’Investitore in qualità di azionisti di MidCo, da stipularsi tra: (i) SQ, (ii) HoldCo o il Veicolo Designato, a seconda dei casi (l’“**Investitore HoldCo**” o l’“**Investitore**”), (iii) una società veicolo che sarà costituita dal Fondo IFM o da una sua società controllata (l’“**Investitore ParentCo**” o “**ParentCo**”) che, a sua volta, deterrà il 100% del capitale sociale del Veicolo Designato (ove designato) e che sarà controllata da HoldCo, e (iv) MidCo (fermo restando che l’Investitore ParentCo e MidCo saranno parti del Patto Parasociale ai soli fini di alcune disposizioni dello stesso), che avrà efficacia a partire dalla Data del Closing (come *infra* definita). In particolare, il Patto Parasociale stabilisce alcune regole che disciplinano, *inter alia*, la *corporate governance* di MidCo e di ERG nonché (i) il regime di trasferibilità delle azioni che saranno detenute (a) per quanto riguarda MidCo, da SQ e dall’Investitore e (b) per quanto riguarda ERG, da MidCo e (ii) qualsiasi investimento successivo da parte dell’Investitore a sostegno delle attività e dei piani strategici di ERG (gli “**Investimenti Successivi**”).

Alla data di perfezionamento dell’Operazione (la “**Data del Closing**”), l’attuale partecipazione diretta e indiretta di SQ nel capitale sociale di ERG (pari a circa il 62,533%) sarà detenuta da MidCo, il cui azionariato sarà inizialmente composto da una partecipazione del 65% detenuta da SQ e da una partecipazione del 35% detenuta dall’Investitore.

Pertanto, SQ rimarrà l'unico soggetto controllante di MidCo e, di riflesso, di ERG ai fini, *inter alia*, (x) delle norme applicabili in materia di offerte pubbliche di acquisto obbligatorie e (y) dell'“IFRS 10 - Bilancio consolidato”. All'Investitore saranno attribuiti alcuni diritti di minoranza volti a proteggere il suo investimento in MidCo, senza pregiudicare la capacità di SQ di esercitare il controllo esclusivo su MidCo (e, indirettamente, su ERG) dal punto di vista legale e contabile.

1. Tipologia di Disposizioni Parasociali

L'Accordo di Investimento contiene alcune disposizioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 122, commi 1 e 5, lettere b) e c) del TUF, che sono riportate nelle presenti Informazioni Essenziali.

Il Patto Parasociale contiene alcune disposizioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 122, commi 1 e 5, lettere b) e c) del TUF, che sono riportate nelle presenti Informazioni Essenziali.

2. Società i cui strumenti finanziari sono soggetti alle Disposizioni Parasociali

Le società i cui strumenti finanziari sono soggetti alle Disposizioni Parasociali sono:

- (i) ERG S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Genova, Via De Marini n. 1, iscritta al Registro delle Imprese di Genova al n. 94040720107, capitale sociale pari a Euro 15.032.000, suddiviso in n. 150.320.000 azioni ordinarie quotate sul mercato regolamentato “Euronext Milan” organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- (ii) San Quirico S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Genova, Via Martin Piaggio n. 17/4, iscritta presso il Registro delle Imprese di Genova al n. 04469810966, capitale sociale pari a Euro 175.011.600 che attualmente detiene - direttamente e indirettamente, attraverso la controllata Polcevera - n. 94.000.000 azioni del capitale sociale di ERG, corrispondenti complessivamente al 62,533% dell'attuale capitale sociale di ERG;
- (iii) MidCo, una società veicolo da costituirsi ai sensi della legge italiana sotto forma di società per azioni, il cui capitale sociale, alla Data del Closing, sarà detenuto come segue: (i) n. 6.500.000 azioni di categoria speciale denominate “azioni di classe A”, prive di valore nominale, che rappresentano il 65% del capitale sociale di MidCo e con pari diritto di voto, detenute da SQ (le “**Azioni di Classe A**”) e (ii) n. 3.500.000 azioni di categoria speciale denominate “azioni di classe B”, prive di valore nominale, che rappresentano il 35% del capitale sociale di MidCo e con pari diritto di voto, detenute dall'Investitore (le “**Azioni di Classe B**”). Per chiarezza, alla Data del Closing, MidCo deterrà n. 94.000.000 azioni del capitale sociale di ERG, corrispondenti a una partecipazione complessiva del 62,533% (la “**Partecipazione MidCo in ERG**”).

3. Diritti di voto relativi al numero totale di azioni attribuite

Le Disposizioni Parasociali contengono impegni relativi a:

- (i) tutte le azioni ERG attualmente detenute da San Quirico e Polcevera, pari, rispettivamente a: (i) n. 83.619.940 azioni corrispondenti al 55,628% dell'attuale capitale sociale di ERG, che attribuiscono pari diritto di voto, depositate presso Monte Titoli S.p.A.; e (ii) n. 10.380.060 azioni corrispondenti al 6,905% dell'attuale capitale sociale di ERG, che attribuiscono pari diritto di voto, depositate presso Monte Titoli S.p.A., che, al perfezionamento dell'Operazione, saranno direttamente detenute da MidCo; e
- (ii) tutte le azioni MidCo che saranno detenute da SQ e dall'Investitore (ossia le Azioni di Classe A e le Azioni di Classe B).

Per chiarezza, fermo quanto previsto dal successivo Paragrafo 5.8, tutte le azioni ERG attualmente detenute da SQ e Polcevera sono iscritte nell'Apposito Elenco di ERG per i Diritti di Voto Maggiorati e, a seguito del completamento del relativo periodo di detenzione (*i.e.*, in data 1° luglio 2022), SQ e Polcevera avranno diritto

ai Diritti di Voto Maggiorati, nel rispetto delle previsioni sia dello statuto di ERG sia del relativo Regolamento per i Diritti di Voto Maggiorati¹.

4. Parti delle Disposizioni Parasociali

Le Parti dell'Accordo di Investimento sono, come dettagliato nella sezione "Premessa" che precede:

- (i) San Quirico S.p.A., con sede legale in Via Martin Piaggio n. 17/4, Genova, iscritta presso il Registro delle Imprese di Genova al n. 04469810966, capitale sociale pari a Euro 175.011.600, che, alla data delle presenti Informazioni Essenziali, detiene n. 83.619.940 azioni corrispondenti al 55,628% dell'attuale capitale sociale di ERG, aventi pari diritti di voto, depositate presso Monte Titoli S.p.A.;
- (ii) Polcevera S.r.l., con sede legale in Via Martin Piaggio n. 17/4, Genova, iscritta presso il Registro delle Imprese di Genova al n. 97197490150, capitale sociale pari a Euro 10.741.500, che, alla data delle presenti Informazioni Essenziali, detiene n. 10.380.060 azioni corrispondenti al 6,905% dell'attuale capitale sociale di ERG, aventi pari diritti di voto, depositate presso Monte Titoli S.p.A.;
- (iii) Net Zero Infraco S.à r.l., società di diritto lussemburghese, con sede legale in Rue de Bitbourg n. 9, 1273 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, iscritta al Registro delle Imprese di Lussemburgo con il numero B261762, capitale sociale pari a Euro 22.000.

Le parti del Patto Parasociale saranno, come dettagliato nella sezione "Premessa" che precede:

- (i) San Quirico S.p.A., con sede legale in Via Martin Piaggio n. 17/4, Genova, iscritta presso il Registro delle Imprese di Genova al n. 04469810966, capitale sociale pari a Euro 175.011.600, che, alla Data del Closing, deterrà le Azioni di Classe A; e
- (ii) Investitore HoldCo, una società veicolo direttamente o indirettamente controllata dal Fondo IFM, che, alla Data del Closing, deterrà le Azioni di Classe B; e, solo in relazione ad alcune specifiche disposizioni del Patto Parasociale
- (iii) Investitore ParentCo, una società veicolo che sarà costituita dal Fondo IFM o da una sua società controllata e che, alla Data del Closing, deterrà, direttamente o indirettamente, l'intero capitale sociale dell'Investitore HoldCo (qualora HoldCo eserciti il suo Diritto di Designazione descritto al Paragrafo 5.2 che segue) e controllata, direttamente o indirettamente, da HoldCo; e
- (iv) MidCo, una società veicolo di diritto italiano che sarà costituita in forma di società per azioni e che, alla Data del Closing, deterrà n. 94.000.000 di azioni ERG, corrispondenti a una partecipazione complessiva del 62,533%.

5. Accordi di natura parasociale contenuti nelle Disposizioni Parasociali

Sezione I - Principali contenuti delle Disposizioni Parasociali previste nell'Accordo di Investimento

5.1 Oggetto

L'Accordo di Investimento stabilisce le disposizioni relative all'Operazione e, nello specifico, le diverse fasi previste, riepilogate come segue:

- (a) la costituzione di MidCo in forma di società per azioni;

¹ Ai fini delle presenti Informazioni Essenziali:

- (i) "Diritto di Voto Maggiorato" indica il diritto disciplinato dall'art. 127-*quinquies*, comma 2, del TUF, previsto dallo statuto di ERG, che consente agli azionisti iscritti in un Apposito Elenco di beneficiare di due diritti di voto per ogni azione ERG ivi registrata, dopo un periodo di detenzione ininterrotto di 24 mesi.
- (ii) Per "Apposito Elenco" indica l'apposito elenco presso la quale gli azionisti di ERG registrano le proprie azioni al fine di acquisire, dopo un periodo di detenzione ininterrotto di 24 mesi, il diritto di voto maggiorato disciplinato dall'art. 127-*quinquies*, comma 2, del TUF e dallo statuto di ERG, che consente a tali azionisti di beneficiare di due diritti di voto per ogni azione registrata.

- (b) la vendita della Partecipazione PLC da parte di PLC a HoldCo;
- (c) la vendita della Prima Partecipazione SQ da parte di SQ a HoldCo;
- (d) a seguito del completamento della Cessione PLC e della Prima Cessione SQ, il conferimento in natura, ai sensi degli articoli 2343 e ss. e 2440 del Codice Civile, a favore di MidCo della Partecipazione Iniziale di HoldCo² e della Partecipazione Iniziale SQ;
- (e) al completamento del Primo Conferimento, la vendita della Seconda Partecipazione SQ, da parte di SQ a HoldCo, e il successivo conferimento in natura, ai sensi degli artt. 2343 e ss. e 2440 del Codice Civile, della Seconda Partecipazione SQ da parte di HoldCo a MidCo.

5.2 *Diritto di designazione di HoldCo*

A seguito della designazione da parte di HoldCo, il Veicolo Designato acquisirà tutti i diritti e assumerà tutti gli obblighi previsti dall'Accordo di Investimento a condizione che tale designazione avvenga in conformità, *inter alia*, alle seguenti disposizioni:

- (a) il Veicolo Designato sarà una società interamente di proprietà di HoldCo, direttamente o indirettamente;
- (b) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1403 del Codice Civile, la designazione sarà considerata valida se contenuta in una comunicazione scritta fatta a San Quirico e Polcevera, unitamente all'accettazione scritta, incondizionata e irrevocabile da parte del Veicolo Designato della designazione e dei termini e delle condizioni dell'Accordo di Investimento, ivi inclusa l'accettazione espressa della clausola arbitrale, ivi prevista (la "**Notifica di Designazione**");
- (c) la Notifica di Designazione dovrà essere consegnata a San Quirico e Polcevera, a pena di decadenza, entro e non oltre 15 giorni lavorativi prima della Data del Closing; e
- (d) il Veicolo Designato acquisirà tutti i diritti e assumerà tutti gli obblighi di HoldCo derivanti dall'Accordo di Investimento, ai sensi dell'articolo 1404 del Codice Civile, con effetto dalla data di invio della Notifica di Designazione a San Quirico e Polcevera.

5.3 *Costituzione di MidCo*

In tempo debito per consentire l'esecuzione di tutte le attività che dovranno essere svolte prima della Data del Closing, SQ e HoldCo costituiranno MidCo, ai sensi della legge italiana, in forma di società per azioni. Il capitale sociale di MidCo sarà pari a Euro 50.000, interamente versato da SQ e HoldCo per un importo pari, rispettivamente, al 65% e al 35% e sarà conseguentemente suddiviso in: (a) n. 325.000 Azioni di Classe A, rappresentanti il 65% del capitale sociale di MidCo, da assegnare a SQ; e (b) n. 175.000 Azioni di Classe B, rappresentanti il restante 35% del capitale sociale di MidCo, da assegnare a HoldCo.

A seguito della costituzione di MidCo, gli azionisti MidCo dovranno: (i) nominare un Consiglio di Amministrazione composto da 2 amministratori, di cui 1 amministratore nominato da SQ (che ricoprirà il ruolo di presidente) e 1 amministratore nominato da HoldCo, a cui saranno conferiti poteri esecutivi per compiere, con firma congiunta, tutte le attività che MidCo dovrà compiere ai sensi dell'Accordo di Investimento fino alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione di MidCo (come indicato al Paragrafo 5.4 che segue), e (ii) nominare un collegio sindacale composto come segue:

- (a) 2 sindaci effettivi e 1 supplente, designati da SQ; e
- (b) 1 sindaco effettivo, da nominare come presidente, e 1 sindaco supplente, designati da HoldCo.

Nel caso in cui le Condizioni Sospensive (come *infra* definite) (1) non siano soddisfatte in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell'Accordo di Investimento prima del 31 dicembre 2022 o di qualsiasi altra data successiva concordata dalle parti (la "**Long Stop Date**"), o (2) nel caso in cui HoldCo eserciti il proprio

² Ai fini delle presenti Informazioni Essenziali, "**Partecipazione Iniziale di HoldCo**" indica la partecipazione in ERG detenuta da HoldCo a seguito del perfezionamento della Cessione PLC e la Prima Cessione SQ.

diritto di recesso come previsto dall'Accordo di Investimento (si veda il Paragrafo 6 che segue), SQ e HoldCo avvieranno le necessarie attività per lo scioglimento e liquidazione di MidCo, entro e non oltre 10 giorni lavorativi da: (a) la trasmissione della comunicazione da parte di HoldCo della sua intenzione di recedere dall'Accordo di Investimento, ovvero (b) la prima tra (i) la data in cui HoldCo ha comunicato a SQ e Polcevera che le Condizioni Sospensive non sono soddisfatte e (ii) la Long Stop Date, e faranno in modo che tale scioglimento e liquidazione siano completate non appena ragionevolmente possibile.

5.4 *Delibere del Consiglio di Amministrazione di MidCo*

Entro 3 giorni lavorativi dalla data di soddisfacimento delle Condizioni Sospensive (come *infra* definite), gli azionisti di MidCo convocheranno un'assemblea dei soci di MidCo ordinaria e straordinaria, da tenersi dinanzi al notaio scelto congiuntamente dagli azionisti di MidCo (il "**Notaio**"), non appena ragionevolmente possibile, che dovrà deliberare e approvare:

- (a) l'adozione di una nuova versione dello statuto di MidCo (il "**Nuovo Statuto**"), che rifletterà, nella misura massima consentita dalle leggi e dai regolamenti applicabili, le disposizioni del Patto Parasociale e che diventerà efficace alla Data del Closing;
- (b) la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione di MidCo che sarà composto come segue:
 - (i) 4 amministratori nominati da SQ, di cui 1 che ricoprirà la carica di presidente; e
 - (ii) 3 amministratori nominati da HoldCo.

5.5 *Dimissioni e Sostituzione dell'Amministratore di Target*

Prima o in concomitanza alla Data del Closing, SQ farà sì che un membro non indipendente del Consiglio di Amministrazione di Target rassegni le proprie dimissioni dal suo incarico (l'**"Amministratore Target Dimissionario"**), con effetto a partire dalla Data del Closing, mediante la presentazione di una lettera di dimissioni a SQ e Target, in cui si conferma l'assenza di richieste di indennizzo o danni nei confronti di Target e/o SQ in virtù dell'incarico ricoperto, incluso qualsiasi danno per cessazione, perdita dell'incarico o altro (a eccezione di qualsiasi compenso o indennizzo per servizi resi e maturati fino alla data delle dimissioni e non ancora debitamente pagati).

SQ si impegna a convocare, alla Data del Closing, il Consiglio di Amministrazione di Target e a sostituire per cooptazione l'Amministratore Target Dimissionario con un amministratore che sarà indicato per iscritto da HoldCo entro e non oltre 5 giorni lavorativi prima della Data del Closing in conformità alle disposizioni del Patto Parasociale.

5.6 *Condizioni Sospensive*

Il completamento dell'Operazione è soggetto a determinate autorizzazioni regolamentari che sono in linea con la prassi di mercato per questo tipo di operazioni (le "**Condizioni Sospensive**"), fermo restando che tali autorizzazioni (le "**Autorizzazioni**") potrebbero essere ottenute anche con il tacito consenso dell'autorità pubblica competente. A tal fine, le Parti collaboreranno in buona fede e faranno del loro meglio per ottenere tali autorizzazioni, evitando ritardi, impedimenti o ostacoli ed omettendo qualsiasi azione che possa avere l'effetto di ritardare, compromettere o impedire il ricevimento di tali Autorizzazioni.

5.7 *Sottoscrizione del Patto Parasociale*

Alla Data del Closing, SQ, l'Investitore, l'Investitore ParentCo e MidCo sottoscriveranno il Patto Parasociale.

5.8 *Delibere del Consiglio di Amministrazione di MidCo e Target*

Alla Data del Closing, una volta completate le relative attività previste dall'Accordo di Investimento, SQ farà sì che:

- (a) il Consiglio di Amministrazione di MidCo:

- (i) registri tutte le azioni di ERG detenute da MidCo nell'Apposito Elenco per i Diritti di Voto Maggiorati di ERG, alla luce della circostanza che, a seguito del completamento della Cessione PLC, della Prima Cessione SQ e della Seconda Cessione SQ, le azioni di ERG originariamente detenute da SQ e PLC perderanno, in base alla Data del Closing, il relativo periodo di detenzione maturato o, direttamente, i Diritti di Voto Maggiorati;
 - (ii) approvi il regolamento di direzione e coordinamento, come previsto dall'Accordo di Investimento, e notifichi a Target l'inizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte di MidCo, al fine di conformarsi all'Articolo 2497 e seguenti del Codice Civile; e
 - (iii) in conformità all'Articolo 2436, comma 6, del Codice Civile, depositi presso il Registro delle Imprese il testo del Nuovo Statuto.
- (b) il consiglio di amministrazione di Target:
- (i) sostituisca per cooptazione l'Amministratore Target Dimissionario con un amministratore indicato per iscritto da HoldCo, ai sensi di quanto previsto dall'Accordo di Investimento; e
 - (ii) approvi il regolamento di direzione e coordinamento, secondo quanto previsto dall'Accordo di Investimento e compia tutte le azioni necessarie per adempiere agli obblighi di divulgazione di cui all'Articolo 2497-bis del Codice Civile.

5.9 Standstill

Nel periodo compreso tra la sottoscrizione dell'Accordo di Investimento e la Data del Closing, né: (i) SQ e/o PLC; (ii) HoldCo; né (iii) qualsiasi delle rispettive entità che ricadono sotto la definizione di "Affiliate" ai sensi dell'Accordo di Investimento, (a) acquisirà, negozierà, concorderà, offrirà o si impegnerà ad acquisire, negoziare, concordare o sollecitare un'offerta di vendita di qualsiasi titolo emesso da Target o da una qualsiasi delle sue controllate (i "**Titoli Rilevanti**"), o qualsiasi prodotto derivato principalmente collegato ai Titoli Rilevanti, o qualsiasi diritto, *warrant* o opzione per l'acquisto dei Titoli Rilevanti, o qualsiasi altro strumento convertibile o scambiabile con i Titoli Rilevanti; (b) stipulerà un contratto o un accordo con qualsiasi persona che comporti il conferimento di diritti il cui effetto economico sia equivalente o sostanzialmente equivalente all'acquisizione o alla detenzione dei Titoli Rilevanti; e (c) aiuterà, favorirà, consiglierà o indurrà qualsiasi altra persona a fare, o ad annunciare pubblicamente di fare, una qualsiasi delle attività di cui ai precedenti punti (a) e (b), il tutto con l'espressa esclusione delle attività di negoziazione in qualsiasi Titolo Rilevante svolte dal Fondo IFM e/o dalle sue Affiliate e/o da amministratori, funzionari e dipendenti del Fondo IFM e delle sue Affiliate nel corso ordinario dell'attività e/o attraverso divisioni separate (inclusa la divisione azioni quotate del Fondo IFM) che non sono coinvolti in alcun modo, direttamente o indirettamente, nell'Operazione, tutto quanto sopra nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo di Investimento.

Sezione II - Principali contenuti delle Disposizioni Parasociali previste dal Patto Parasociale

5.10 Principali regole di governance

San Quirico e l'Investitore HoldCo (ai fini del Patto Parasociale, congiuntamente, le "**Parti**") concordano reciprocamente sul proprio comune interesse e ferma intenzione di far sì che ERG: (i) continui ad essere quotata su "Euronext Milan" gestito ed organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("**Euronext Milan**"); (ii) continui ad essere controllata, anche sotto il profilo dell'IFRS 10 - Bilancio consolidato, esclusivamente da San Quirico, (iii) mantenga un efficiente modello di governo societario, in conformità e facendo leva sulle migliori pratiche e standard di *governance* applicabili alle società quotate nazionali ed estere di dimensioni comparabili, (iv) rimanga soggetta ad una limitata e selettiva attività di direzione e coordinamento esercitata da MidCo ai sensi del regolamento relativo all'esercizio da parte di MidCo della selettiva attività di direzione e coordinamento su ERG (denominato "*Regolamento di D&C Selettiva*"), che sarà emanato da MidCo alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale (*i.e.*, la Data del Closing), in relazione ad ambiti limitati (il "**Regolamento D&C**").

Le Parti riconoscono e convengono altresì che nulla di quanto previsto nel Patto Parasociale può essere inteso o interpretato come attribuzione a MidCo e/o ad una delle Parti di un qualunque diritto di interferire con la

gestione ordinaria di ERG.

Fermo restando quanto diversamente previsto nel Patto Parasociale, le Parti (i) concordano altresì, *inter alia*, che ERG e le sue controllate (il “**Gruppo ERG**”) saranno gestite da un *management team* altamente specializzato e ben percepito dagli investitori istituzionali, facendo leva sulla professionalità ai vari livelli organizzativi delle risorse interne del Gruppo ERG e (ii) condividono l’idea che gli indicatori chiave di *performance* per la remunerazione del *top management* e degli amministratori esecutivi di ERG debbano includere obiettivi di crescita e sostenibilità in linea con le migliori prassi in materia, di volta in volta applicate.

Ciascuna Parte dovrà, *inter alia*, (i) esercitare i propri diritti di voto e gli altri diritti che le spettano in qualità di azionista di MidCo al fine di (nella misura in cui sia in grado di farlo attraverso l’esercizio di tali diritti) dare piena attuazione alle disposizioni del Patto Parasociale e (ii) si assicurerà, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, che ogni amministratore di volta in volta nominato in MidCo e/o ERG su designazione della rispettiva Parte ai sensi del Patto Parasociale eserciti i propri diritti di voto, nonché ogni altro potere e autorità ad esso conferiti, al fine di dare piena efficacia alle disposizioni del Patto Parasociale, fermo restando che: (a) ogni amministratore di MidCo e/o ERG manterrà la propria indipendenza e i propri doveri fiduciari ai sensi della legge applicabile e, fermo restando quanto diversamente previsto dal Patto Parasociale, non sarà in alcun modo responsabile nei confronti delle Parti per aver votato in modo non conforme alle indicazioni e raccomandazioni delle medesime; e (b) ogni Parte resterà responsabile nei confronti dell’altra Parte, ai sensi dell’articolo 1381 del Codice Civile, nel caso in cui un amministratore di volta in volta nominato in MidCo e/o in ERG, all’atto della rispettiva designazione, eserciti i propri diritti di voto e altri poteri e autorità, in conflitto con le disposizioni del Patto Parasociale.

Si conviene e resta inteso che: (i) le Parti e/o qualsiasi soggetto che rientri nella definizione di “Affiliato” ai sensi del Patto Parasociale (di seguito, gli “**Affiliati**” e ciascuno, singolarmente, un “**Affiliato**”) (incluso il Fondo IFM, ma esclusi (x) ERG, (y) gli investitori o i conti gestiti dal Fondo IFM, e (z) altri fondi gestiti e/o consigliati dal Fondo IFM o dalle sue Affiliate (e gli investitori o i conti gestiti da tali altri fondi)) non acquisteranno direttamente né arriveranno a detenere azioni di ERG e/o diritti di voto in relazione ad esse (gli “**Strumenti Finanziari Aggregati**”) oltre il 2,5% delle azioni di ERG di volta in volta in circolazione (la “**Soglia degli Strumenti Finanziari Aggregati**”); e (ii) laddove una delle Parti e/o delle loro Affiliate (incluso il Fondo IFM ma diverso da (x) ERG, (y) gli investitori o i conti gestiti dal Fondo e (z) altri fondi gestiti e/o consigliati da IFM o dalle sue Affiliate (e gli investitori o i conti gestiti da tali altri fondi)) acquisti direttamente o arrivi a detenere Strumenti Finanziari Aggregati entro la Soglia degli Strumenti Finanziari Aggregati, allora (a) i diritti di voto connessi agli Strumenti Finanziari Aggregati saranno esercitati in conformità alle disposizioni del Patto Parasociale e (b) gli Strumenti Finanziari Aggregati saranno trattati come se facessero parte della Partecipazione MidCo in ERG.

5.11 Statuto di MidCo

Le Parti si danno atto e convengono che l’oggetto sociale di MidCo sarà limitato alla detenzione, gestione ed, eventualmente, all’acquisto e/o alienazione (in conformità alle disposizioni del Patto Parasociale) delle azioni ERG di volta in volta da essa detenute.

5.12 Consiglio di Amministrazione e Dirigenti di MidCo

Per tutta la durata del Patto Parasociale, il Consiglio di Amministrazione di MidCo (il “**Consiglio di Amministrazione di MidCo**”) sarà composto da 7 membri, i quali dovranno essere designati come segue:

- (a) 4 amministratori da parte di San Quirico (gli “**Amministratori MidCo di SQ**”); e
- (b) 3 amministratori da parte dell’Investitore (gli “**Amministratori MidCo dell’Investitore**”), che non saranno dotati di poteri esecutivi (ad eccezione del direttore finanziario, da nominare tra gli Amministratori MidCo dell’Investitore, come meglio specificato di seguito).

I membri del Consiglio di Amministrazione di MidCo saranno nominati per tre esercizi e potranno essere riconfermati alla scadenza del loro mandato.

Le Parti convengono che, *inter alia*, l'amministratore o gli amministratori che intendono convocare il Consiglio di Amministrazione di MidCo si consulteranno con l'amministratore delegato e il direttore finanziario sulla data e l'ora di ogni riunione, in modo da consentire, per quanto ragionevolmente possibile, la partecipazione degli amministratori designati sia da SQ che dall'Investitore.

L'amministratore delegato di MidCo sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione di MidCo, su designazione di SQ, tra gli Amministratori MidCo di SQ. Gli Azionisti di MidCo faranno in modo che – nella misura consentita dalla legge applicabile e ciascuno nell'ambito delle proprie competenze – gli Amministratori MidCo di SQ e gli Amministratori MidCo dell'Investitore rispettivamente da loro designati votino a favore della nomina e/o comunque del mantenimento dell'amministratore delegato di MidCo così selezionato da SQ. All'atto di tale nomina, il Consiglio di Amministrazione di MidCo conferirà all'amministratore delegato di MidCo gli opportuni poteri delegati.

Il direttore finanziario di MidCo è nominato dal Consiglio di Amministrazione di MidCo, su designazione dell'Investitore, tra gli Amministratori MidCo dell'Investitore. Gli azionisti di MidCo faranno in modo che – nella misura consentita dalla legge applicabile e ciascuno nell'ambito della propria competenza – gli Amministratori MidCo di SQ e gli Amministratori MidCo dell'Investitore rispettivamente da loro designati votino a favore della nomina e/o comunque del mantenimento del direttore finanziario di MidCo così selezionato dall'Investitore. All'atto di nomina, il Consiglio di Amministrazione di MidCo conferirà al direttore finanziario di MidCo gli opportuni poteri delegati. Resta tuttavia inteso che, in qualsiasi momento, l'Investitore avrà il diritto di designare, a sua esclusiva discrezione, un nuovo direttore finanziario di MidCo, che non sia un membro del Consiglio di Amministrazione (*Chief Financial Officer* – CFO) di MidCo (il “**Nuovo CFO**”), nominando un candidato esterno da selezionare secondo i criteri stabiliti nel Patto Parasociale e la cui identità sarà resa nota – per iscritto e preventivamente – dall'Investitore a SQ. In tal caso, MidCo assumerà il Nuovo CFO, il quale diverrà pertanto un suo dipendente.

Le disposizioni di cui sopra (come meglio dettagliate nel Patto Parasociale) si applicheranno nella misura in cui l'Investitore detenga una partecipazione complessiva (tenendo conto anche della partecipazione detenuta da qualsiasi Trasferitario Consentito, come di seguito definito) in MidCo superiore o uguale al 25% del capitale sociale di MidCo (la “**Prima Soglia di Governance**”). Nel caso in cui la partecipazione complessiva dell'Investitore (anche tenendo conto della partecipazione detenuta da qualsiasi Trasferitario Consentito, come di seguito definito) sia compresa tra il 16% del capitale sociale di MidCo (la “**Seconda Soglia di Governance**”) e la Prima Soglia di Governance (meno un'azione), allora 6 Amministratori MidCo di SQ saranno designati da San Quirico e 1 Amministratore MidCo dell'Investitore sarà designato dall'Investitore. Qualora la partecipazione in MidCo detenuta dall'Investitore scenda al di sotto della Seconda Soglia di Governance, tutti gli Amministratori MidCo dell'Investitore saranno designati da San Quirico.

In caso di riduzione della partecipazione dell'Investitore al di sotto della Prima Soglia di Governance o della Seconda Soglia di Governance, a seconda dei casi, l'Investitore farà in modo che l'Amministratore o gli Amministratori MidCo dell'Investitore da esso designato/i diano immediate dimissioni e, ai sensi dell'articolo 2386, comma 1, del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione di MidCo provvederà alla nomina del nuovo o dei nuovi amministratori, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui sopra.

Nel caso in cui un amministratore designato e nominato in conformità alle disposizioni di cui sopra rassegni le proprie dimissioni o, comunque, decada per qualsiasi motivo dal proprio incarico, la Parte che ha designato tale amministratore dimissionario avrà il diritto di designare il nuovo amministratore al fine di preservare la composizione del Consiglio di Amministrazione di MidCo come sopra delineata.

Qualsiasi amministratore o dirigente designato in conformità con le disposizioni di cui al Patto Parasociale può essere revocato (con o senza giusta causa), di volta in volta e in qualsiasi momento, dall'assemblea degli azionisti o dal Consiglio di Amministrazione di MidCo (a seconda dei casi), su richiesta della Parte che lo ha designato. La Parte richiedente dovrà tenere indenne MidCo e/o l'altra Parte da qualsiasi reclamo o azione che l'amministratore o il dirigente revocato dovesse, rispettivamente, avanzare o intentare in seguito a tale destituzione.

5.13 Collegio Sindacale di MidCo

Per tutta la durata del Patto Parasociale, il collegio sindacale di MidCo (il “**Collegio Sindacale di MidCo**”) sarà composto come segue:

- (a) 2 membri effettivi e 1 membro supplente saranno designati da San Quirico; e
- (b) 1 membro effettivo, che agirà in qualità di presidente del collegio sindacale, e 1 membro supplente saranno designati dall’Investitore.

In caso di riduzione della partecipazione detenuta dall’Investitore al di sotto della Prima Soglia di Governance, l’Investitore perderà il diritto di nominare eventuali sindaci e dovrà adoperarsi per ottenere le dimissioni e la sostituzione con sindaci designati da San Quirico.

Qualora un qualsiasi sindaco effettivo e/o supplente designato ai sensi delle disposizioni del Patto Parasociale rassegni le proprie dimissioni o, comunque, decada per qualsiasi motivo dal proprio incarico prima della scadenza del mandato, la Parte che ha designato il sindaco uscente provvederà a designare il nuovo sindaco al fine di preservare la composizione del Collegio Sindacale sopra delineata.

5.14 Deliberazioni dell’Assemblea degli azionisti di MidCo

Le decisioni dell’assemblea degli azionisti di MidCo concernenti le materie di seguito meglio specificate saranno validamente assunte dall’assemblea degli azionisti di MidCo (in prima convocazione, in seconda convocazione o in forma totalitaria, nei limiti consentiti dalla legge applicabile) solo con la presenza e il voto favorevole dell’Investitore (le “**Decisioni degli Azionisti di MidCo Soggette al Veto**”):

- (a) modifiche all’oggetto sociale;
- (b) fusione, scissione, liquidazione, trasformazione, fallimento o procedure simili (salvo quanto previsto dalla legge);
- (c) acquisto da parte di MidCo di azioni proprie, salvo qualora l’acquisto di azioni proprie MidCo avvenga nel caso in cui SQ intenda vendere a MidCo parte delle sue azioni in MidCo a seguito del completamento della cessione di azioni ERG ai sensi del successivo Paragrafo 5.29 delle presenti Informazioni Essenziali (“**Partecipazione Cedibile ERG**”);
- (d) l’emissione di azioni o titoli (ivi comprese le obbligazioni) convertibili in azioni ERG e/o MidCo;
- (e) variazione del capitale sociale o modifica dei diritti di voto connessi alle azioni MidCo, ad eccezione (i) dei casi di cui agli articoli 2446 o 2447 del Codice Civile, (ii) di qualsiasi aumento di capitale riservato all’Investitore in relazione agli Investimenti Successivi, e (iii) di qualsiasi Aumento di Capitale in Eccezione (dove per “**Aumento Capitale in Eccezione**” indica un aumento di capitale in opzione di MidCo che deve necessariamente e contemporaneamente soddisfare tutte le condizioni previste dal Patto Parasociale);
- (f) eventuali modifiche alla Politica dei Dividendi Concordata (come definita di seguito) e/o distribuzioni di dividendi e/o riserve diverse da quelle previste dalla Politica dei Dividendi Concordata (come definita di seguito);
- (g) nomina o sostituzione dei revisori esterni; e
- (h) modifiche allo Statuto di MidCo che (x) potrebbero sostanzialmente pregiudicare l’esercizio dei diritti di minoranza dell’Investitore ai sensi del Patto Parasociale o (y) attivare il diritto di recesso degli azionisti ai sensi della legge applicabile.

Le disposizioni di cui sopra (come meglio specificate nel Patto Parasociale) si applicheranno laddove l’Investitore detenga una partecipazione in MidCo pari o superiore alla Prima Soglia di Governance. Nel caso in cui la sua partecipazione sia compresa tra la Seconda Soglia di Governance e la Prima Soglia di Governance (meno un’azione), allora le disposizioni di cui sopra cesseranno immediatamente di trovare applicazione e le Decisioni degli Azionisti di MidCo Soggette al Veto includeranno esclusivamente (i) aumenti di capitale

riservati di MidCo, (ii) modifiche nell'oggetto sociale, (iii) modifiche allo Statuto di MidCo che (x) potrebbero pregiudicare in modo sostanziale l'esercizio dei diritti di minoranza dell'Investitore, come previsto dal Patto Parasociale e ai sensi dello stesso (limitati a quei diritti minoranza dell'Investitore che rimangono inalterati nel caso la sua partecipazione sia compresa tra la Seconda Soglia di Governance e la Prima Soglia di Governance (meno un'azione)), o (y) facciano attivare il diritto di recesso degli azionisti ai sensi della legge applicabile (ivi compreso il trasferimento della sede legale di MidCo all'estero).

In nessun caso, nemmeno nel caso di cui alla precedente lettera (c), l'Investitore potrà arrivare a detenere una partecipazione in MidCo superiore al 49% del capitale sociale di MidCo.

5.15 *Delibere del Consiglio di Amministrazione di MidCo*

Ogni delibera relativa all'esercizio dei diritti di voto e/o di altri diritti correlati alla Partecipazione MidCo in ERG sarà riservata alla competenza del Consiglio di Amministrazione di MidCo e non potrà essere delegata ad alcun membro del Consiglio di Amministrazione di MidCo.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione di MidCo relative alle seguenti materie (i) non potranno essere delegate a nessun membro del Consiglio di Amministrazione di MidCo e (ii) richiederanno la presenza e il voto favorevole di almeno 1 Amministratore MidCo dell'Investitore e 1 Amministratore MidCo di SQ (le **“Decisioni del Consiglio di Amministrazione di MidCo Soggette al Veto”**):

- (a) istruzioni di voto ai rappresentanti di MidCo nell'assemblea degli azionisti di ERG in relazione a una qualsiasi delle seguenti materie (le **“Decisioni dell'Assemblea degli Azionisti di ERG Soggette a Veto”**):
 - i. modifiche all'oggetto sociale;
 - ii. fusioni e scissioni (escluse le fusioni e le scissioni parziali proporzionali ex artt. 2505 e 2505-bis Codice Civile), procedure di liquidazione, fallimento o simili (salvo quanto previsto dalla legge);
 - iii. autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, nella misura in cui la relativa delibera si discosti sostanzialmente da quelle adottate dall'assemblea ordinaria di ERG negli anni 2020, 2021 e 2022 (fatta eccezione per ogni cambiamento che sia conseguenza di modifiche di legge);
 - iv. ogni variazione del capitale sociale di ERG (o dei diritti connessi alle azioni ERG) e/o emissione di azioni ERG, fatta eccezione per (x) i casi di cui agli articoli 2446 o 2447 del Codice Civile, (y) l'emissione di azioni ERG finalizzata a soddisfare piani di incentivazione rivolti ad amministratori e/o dipendenti del Gruppo ERG approvati successivamente alla Data del Closing, a condizione che i piani sottostanti siano adottati in conformità alla politica di remunerazione di ERG di volta in volta approvata dall'assemblea degli azionisti di ERG e che l'ammontare massimo di azioni ERG da emettere al servizio di tali piani non ecceda il 2% del capitale sociale di ERG su base interamente diluita; e (z) aumenti di capitale in opzione, a condizione che il relativo prezzo di sottoscrizione non sia inferiore all'equo valore di mercato delle azioni ERG, da calcolarsi secondo i criteri stabiliti nel Patto Parasociale.
 - v. fatti salvi eventuali piani di incentivazione azionaria ai sensi delle disposizioni di cui sopra, ogni emissione di titoli (incluse le obbligazioni) convertibili in azioni ERG;
 - vi. eventuali modifiche alla Politica dei Dividendi Concordata (come definita di seguito) e/o distribuzioni di dividendi o riserve diverse da quelle previste nella Politica dei Dividendi Concordata (come *infra* definita);
- (b) l'emissione di obbligazioni, l'assunzione di garanzie o di indebitamento finanziario (compreso il rifinanziamento) e concessione di garanzie, per un importo tale da far sì che l'indebitamento di MidCo in essere in quel momento superi, nel complesso, Euro 1.500.000, da utilizzare per il capitale circolante di MidCo e per le esigenze di ordinaria amministrazione;
- (c) concessione di qualsiasi garanzia sulle azioni ERG;

- (d) operazioni con parti correlate (come definite all'articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (e successive modifiche e integrazioni));
- (e) stipula di qualsivoglia patto parasociale e/o altro accordo avente ad oggetto azioni ERG e/o ai diritti ad esse connessi o qualsiasi titolo (ivi comprese le obbligazioni) convertibile in azioni ERG;
- (f) fatte salve eventuali disposizioni contrarie ai sensi del Patto Parasociale, l'acquisizione o la cessione di azioni ERG, fatta salva (i) l'eventuale sottoscrizione di azioni ERG di nuova emissione della quale si sia ottenuta la titolarità utilizzando i proventi derivanti dall'Investimento Successivo dell'Investitore (come di seguito definito) e/o da qualsiasi Aumento di Capitale in Eccezione e (ii) a decorrere dalla data che cade il 40^{esimo} mese successivo alla Data del Closing, la cessione di azioni ERG da parte di MidCo fino all'1% del capitale azionario in circolazione di ERG, a condizione che, dopo tale/i vendita/i, (x) la Partecipazione MidCo in ERG rimanga superiore al 51% e (y) i diritti di voto connessi alla Partecipazione MidCo in ERG, in ogni caso, rimangano al di sopra del 66.67% dei diritti di voto complessivi al momento di ciascuna vendita, e (z) i proventi derivanti da tale/i vendita/e siano distribuiti a SQ in conformità alle disposizioni previste dal Patto Parasociale;
- (g) spese operative di pertinenza MidCo superiori a Euro 375.000 l'anno;
- (h) spese in conto capitale di pertinenza di MidCo superiori a Euro 100.000 l'anno;
- (i) modifica dei principi contabili di MidCo;
- (j) l'approvazione del Valore Equo di Mercato (FMV) per azione MidCo ai fini dell'acquisizione di azioni proprie da parte di MidCo, nella misura consentita dal Patto Parasociale;
- (k) l'emanazione di linee guida a ERG in esecuzione dell'attività di direzione e coordinamento esercitata da MidCo in conformità al Regolamento D&C, al pari della cessazione e/o la modifica dei termini e delle condizioni di tale attività di direzione e coordinamento esercitata su ERG; e
- (l) proposte all'assemblea degli azionisti di MidCo su eventuali Decisioni degli Azionisti di MidCo Soggette al Veto.

Le disposizioni di cui sopra si applicheranno solo nella misura in cui l'Investitore detenga una partecipazione in MidCo superiore o uguale alla Prima Soglia di Governance. Fermo restando quanto sopra, qualora la partecipazione dell'Investitore fosse compresa tra la Seconda Soglia di Governance e la Prima Soglia di Governance (meno un'azione), le Decisioni del Consiglio di Amministrazione di MidCo Soggette al Veto devono includere esclusivamente le decisioni di cui alle lettere (d) e (l).

5.16 Stallo decisionale

Se, in qualsiasi momento, il Consiglio di Amministrazione di MidCo o l'assemblea degli azionisti di MidCo non deliberi per due riunioni consecutive in merito ad una qualsiasi delle Decisioni del Consiglio di Amministrazione di MidCo Soggette al Veto o delle Decisioni degli Azionisti di MidCo Soggette al Veto, a seconda dei casi, in quanto l'Amministratore MidCo dell'Investitore o l'Investitore non hanno votato a favore di una delibera avente ad oggetto la relativa materia (lo "**Stallo Decisionale**"), le Parti si impegnano in buona fede (i) a cooperare nell'eventualità nel cui dovesse verificarsi uno Stallo Decisionale e (ii) a fare del loro meglio per risolvere una situazione di Stallo Decisionale in conformità alle disposizioni del Patto Parasociale.

5.17 Composizione del Consiglio di Amministrazione di ERG

Le Parti si danno atto che il consiglio di amministrazione di ERG è attualmente composto da 12 membri e, che alla Data del Closing (i) un membro non indipendente di tale consiglio si dimetterà dalla carica, e (ii) il consiglio di amministrazione di ERG nominerà per cooptazione, un nuovo amministratore che sarà designato dall'Investitore e sarà nominato membro del Comitato Strategico (come di seguito definito). In occasione della prossima assemblea degli azionisti di ERG, SQ farà in modo che MidCo eserciti i propri diritti di voto in modo da confermare la nomina ad amministratore di ERG.

A partire dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione di ERG successivo alla Data del Closing, SQ farà in modo che MidCo eserciti i propri diritti di voto nell'assemblea degli azionisti di ERG affinché:

- (a) il consiglio di amministrazione di ERG sia composto da 12 membri e sia eletto con un meccanismo di voto di lista in conformità a quanto previsto dallo statuto di ERG;
- (b) fermo restando quanto previsto dalle lettere (c) e (d) *infra*, nel caso in cui alla data di presentazione della lista di candidati predisposta da MidCo, l'Investitore detenga una partecipazione in MidCo superiore alla Seconda Soglia di Governance, tale lista includerà – in una posizione tale da garantirne l'elezione – 1 candidato amministratore designato dall'Investitore e tutti i restanti candidati da includere nella lista saranno designati da SQ;
- (c) nel caso in cui alla data di presentazione della lista di candidati predisposta da MidCo l'Investitore detenga una partecipazione in MidCo compresa tra la Prima Soglia di Governance e il 40% del capitale sociale di MidCo, tale lista dovrà includere – in una posizione tale da garantirne l'elezione – 3 candidati amministratori designati dall'Investitore, di cui (i) almeno 1 candidato amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi della normativa applicabile e del codice di *corporate governance* approvato dal comitato per la *corporate governance* di Borsa Italiana S.p.A., e (ii) almeno 2 candidati amministratori appartenenti al genere meno rappresentato ai sensi di legge; tutti i restanti candidati da includere nella lista saranno designati da SQ;
- (d) nel caso in cui alla data di presentazione della lista di candidati predisposta da MidCo l'Investitore detenga una partecipazione in MidCo superiore al 40% del capitale sociale di MidCo, tale lista dovrà includere – in una posizione tale da garantirne l'elezione – 4 candidati amministratori designati dall'Investitore, di cui (i) almeno 2 candidati amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi della normativa applicabile e del codice di *corporate governance* approvato dal comitato per la *corporate governance* di Borsa Italiana S.p.A., e (ii) almeno 3 candidati amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, ai sensi di legge; tutti i restanti candidati da inserire nella lista saranno designati da SQ.

5.18 *Comitati interni di ERG*

SQ farà in modo che:

- (a) tranne laddove l'Investitore detenga una partecipazione in MidCo inferiore alla Seconda Soglia di Governance, 1 degli amministratori non indipendenti di ERG designati dall'Investitore sia nominato membro del comitato strategico di ERG (il “**Comitato Strategico**”);
- (b) nel caso in cui l'Investitore abbia il diritto di designare 2 amministratori indipendenti di ERG e almeno 2 di tali amministratori indipendenti siano stati effettivamente nominati amministratori di ERG, ciascun comitato interno istituito da ERG che sia composto esclusivamente da membri del consiglio di amministrazione includa tra i suoi componenti 1 degli amministratori indipendenti designati dall'Investitore;
- (c) nel caso in cui l'Investitore abbia il diritto di designare almeno un amministratore indipendente di ERG e almeno uno di tali amministratori indipendenti sia stato effettivamente nominato amministratore di ERG, il presidente del comitato per le nomine e le remunerazioni di ERG (il “**RemCo**”) sia nominato tra gli amministratori indipendenti designati dall'Investitore.

Qualora si verificano le circostanze di cui alle precedenti lettere (b) e (c), l'effettiva nomina del/degli amministratore/i indipendente/i designato/i dall'Investitore come membro/i dei suddetti comitati e/o presidente del RemCo avrà luogo alla prima evenienza tra (i) il primo rinnovo dell'intera composizione del consiglio di amministrazione di ERG dopo la Data del Closing e (ii) le dimissioni volontarie del/dei membro/i attuale/i del/dei relativo/i comitato/i.

5.19 *Collegio Sindacale di ERG*

A decorrere dal primo rinnovo del collegio sindacale di ERG successivamente alla Data del Closing, SQ farà in modo che MidCo eserciti i propri diritti di voto nell'assemblea degli azionisti di ERG in modo che 1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente siano designati dall'Investitore. A tal fine, in caso di presentazione da parte di MidCo di una lista di candidati alla carica di membro del collegio sindacale di ERG, i candidati designati dall'Investitore come sindaco effettivo e sindaco supplente saranno inclusi in tale lista come candidato n. 2, ciascuno nella rispettiva sezione della lista presentata.

In caso di riduzione della partecipazione dell'Investitore al di sotto della Prima Soglia di Governance, l'Investitore perderà il diritto di nominare un sindaco effettivo e farà del suo meglio per procurarne le dimissioni e la sostituzione con un sindaco designato da San Quirico.

Fermo restando quanto sopra, nel caso in cui un sindaco designato ai sensi della procedura di cui al presente documento rassegni le proprie dimissioni o comunque cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, le Parti collaboreranno per garantire il mantenimento della composizione del collegio sindacale di ERG di cui sopra. Per quanto applicabile in ottemperanza ai requisiti di genere previsti dalle leggi e dai regolamenti applicabili, nonché dalle *best practices* di mercato e dallo statuto di ERG, di volta in volta, qualora un sindaco effettivo designato dall'Investitore cessi dall'incarico per qualsiasi motivo e, ai sensi dello statuto di ERG, il sindaco supplente designato da SQ sia tenuto ad assumere l'incarico di sindaco effettivo, SQ farà del suo meglio per far sì che il sindaco supplente designato da SQ non accetti la carica di sindaco effettivo o si dimetta dalla carica di sindaco supplente, in modo che il sindaco supplente designato dall'Investitore possa assumere l'incarico di sindaco effettivo, fermo restando che - in caso di dimissioni del sindaco supplente designato da SQ - le Parti faranno in modo che l'assemblea degli azionisti di ERG deliberi la nomina di 2 sindaci supplenti (1 designato da SQ e 1 designato dall'Investitore), in conformità allo statuto di ERG.

5.20 Delibere del Consiglio di Amministrazione di ERG

Le Parti convengono che SQ farà in modo che qualsiasi delibera sulle seguenti materie non sia adottata dal consiglio di amministrazione di ERG se non con la presenza e il voto favorevole di almeno un amministratore non indipendente di ERG designato dall'Investitore (le **“Decisioni del Consiglio di Amministrazione di ERG Soggette al Veto”** e, insieme alle Decisioni dall'Assemblea degli Azionisti di ERG Soggette al Veto, le **“Materie Soggette al Veto di ERG”**):

- (a) acquisizione o cessione di partecipazioni e/o società o aziende o partecipazioni in *joint venture* o qualsiasi investimento in nuovi progetti *greenfield* nel settore delle rinnovabili, che eccedano le soglie di materialità o raggiungano i parametri qualitativi stabiliti dal Patto Parasociale;
- (b) emissione di obbligazioni, assunzione di garanzie o nuovo indebitamento (o rifinanziamento di indebitamento esistente) che comportino per ERG un effetto leva, su base consolidata, superiore al maggiore tra (i) il rapporto tra leva finanziaria netta e fondi operativi (**“Rapporto Leva Finanziaria Netta/FFO”**), superiore a 4,2 e (ii) il livello massimo di indebitamento per ERG consentito per mantenere il *rating* di *investment grade*;
- (c) qualsiasi nuova spesa in conto capitale non inclusa, o qualsiasi variazione delle spese in conto capitale relative a ogni singolo investimento tali da far sì che il relativo investimento superi di oltre il 30% il valore originariamente approvato e incluso nel piano annuale delle spese in conto capitale relativo agli investimenti che ERG deve effettuare in un anno solare, soggetto ad alcune esclusioni e secondo le formule di calcolo meglio descritte nella documentazione contrattuale e concordate dalle Parti.
- (d) spese in conto capitale non relative alle attività del *core business* di ERG, superiori a Euro 10.000.000;
- (e) operazioni con Parti Correlate - ivi incluse quelle effettuate da società controllate da ERG, eccedenti le soglie delle operazioni di importo esiguo previste dalla procedura per le operazioni con parti correlate di ERG in vigore alla Data del Closing, ad eccezione delle operazioni alle quali la procedura per le operazioni con parti correlate di ERG non si applica ai sensi della procedura per le operazioni con parti correlate di ERG o della legge;

- (f) proposte all'assemblea degli azionisti di ERG su qualsiasi Materia Soggetta al Veto di ERG;
- (g) istruzioni di voto ai rappresentanti di ERG nell'assemblea degli azionisti di (i) ERG Power Generation S.p.A. e (ii) qualsiasi altra società controllata direttamente o indirettamente da ERG che soddisfi i criteri specificati nel Patto Parasociale (collettivamente, le “**Controllate Rilevanti**”) in merito ad una qualsiasi delle Decisioni dell'Assemblea degli Azionisti di ERG Soggette al Veto; e
- (h) emissione di linee guida per il consiglio di amministrazione delle Controllate Rilevanti in relazione alle Materie Soggette al Veto di ERG.

Le disposizioni di cui sopra si applicano solo nella misura in cui l'Investitore detenga una partecipazione in MidCo superiore, o pari, alla Prima Soglia di Governance.

5.21 *Lock-up e Restrizione relativi alle Giurisdizioni che figurano nella Blacklist UE*

Lo Statuto di MidCo prevedrà un obbligo di *lock-up* riguardante le azioni di MidCo della durata di 5 anni decorrente dalla Data del Closing (il “**Periodo di Lock-up**”), senza pregiudizio per qualsiasi Trasferimento Consentito (come *infra* definito).

In ogni caso, nessuna Parte potrà trasferire alcuna azione MidCo a soggetti o persone soggette a sanzioni economiche o finanziarie come meglio identificate nel Patto Parasociale (una “**Sanzione**”, restando inteso che il termine “**Sanzionato**” è da intendersi in tal senso) e/o situate in qualsiasi paese, di volta in volta, sottoposto a Sanzioni imposte dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti, dal Regno Unito, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o dalla Repubblica Italiana (le “**Giurisdizioni che figurano nella Blacklist UE**”).

5.22 *Trasferimenti Consentiti*

Le disposizioni del Patto Parasociale relative, rispettivamente, all'impegno di *lock-up* durante il Periodo di Lock-up, al Diritto di Prima Offerta (come *infra* definito), al Tag-Along (come *infra* definito) e al Drag-Along (come *infra* definito) non si applicheranno, in nessun momento, neppure durante il Periodo di Lock-up, a qualsiasi trasferimento da parte di una qualsiasi delle Parti di tutte o parte delle rispettive azioni MidCo (detenute di volta in volta) a una qualsiasi dei rispettivi Affiliati (il “**Trasferimento Consentito**” e ciascuno un “**Trasferitario Consentito**”), a condizione che:

- (a) come condizione sospensiva dell'efficacia di qualsiasi Trasferimento Consentito ad un Affiliato:
 - (i) l'Affiliato trasferitario si sia impegnato per iscritto a ri-trasferire tutte le azioni MidCo o a trasferire tali azioni ad un altro trasferitario che sia Affiliato della Parte trasferente nel caso in cui cessi di essere un Affiliato di tale Parte trasferente per qualsiasi motivo; resta inteso che, nel caso in cui il trasferimento sia effettuato come un'operazione sul capitale sociale della Parte trasferente e/o dell'Affiliato trasferitario (incluso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tramite conferimento in natura, fusione o scissione) e, in qualsiasi momento dopo il completamento del trasferimento, l'Affiliato trasferitario cessi di essere un Affiliato della Parte trasferente, quest'ultima farà in modo che il trasferitario ri-trasferisca le azioni MidCo o trasferisca tali azioni ad un altro trasferitario che sia un Affiliato della Parte trasferente. L'accordo di trasferimento includerà una disposizione in base alla quale la Parte trasferente e/o l'Affiliato trasferitario si impegnano ad adottare le misure necessarie per il perfezionamento di suddetto ri-trasferimento o il trasferimento ad un altro Affiliato; e
 - (ii) la Parte trasferente sia tenuta ad adoperarsi affinché l'Affiliato trasferitario aderisca al Patto Parasociale come se fosse una Parte contraente, sottoscrivendo uno o più specifici atti di adesione allo stesso, in modo da essere incondizionatamente e irrevocabilmente vincolato da tutte le obbligazioni ivi previste e in modo che subentri nel godimento di tutti i diritti previsti dal Patto Parasociale applicabili alla Parte trasferente, restando inteso che la Parte trasferente resterà responsabile in solido con l'Affiliato trasferitario per il corretto e puntuale adempimento di tutte le sue obbligazioni derivanti dal Patto Parasociale e, pertanto, tale Affiliato trasferitario e tale Parte cedente saranno considerate come un'unica Parte ai sensi del Patto Parasociale (fermo

restando che tale responsabilità in solido non opererà in caso di trasferimento da parte dell'Investitore di tutte o parte delle sue azioni MidCo a favore di un altro fondo gestito e/o assistito dal Fondo IFM, a una controllata del medesimo e/o di sue Affiliate);

- (b) tale Trasferimento Consentito non sollevi la Parte trasferente da alcuna responsabilità o obbligo a cui potrebbe essere tenuto ai sensi del Patto Parasociale che sia emerso o sia stato sostenuto prima della data del Trasferimento Consentito, o che si riferisca a qualsiasi azione MidCo che la Parte trasferente continui a detenere successivamente alla data del Trasferimento Consentito; e
- (c) il Trasferimento Consentito sia effettuato mediante accordo scritto da comunicarsi senza indugio all'altra Parte.

5.23 *Opzione Put e Investimenti Successivi*

SQ avrà l'opzione di vendere, ai sensi dell'art. 1331 del Codice Civile, all'Investitore ParentCo, in una o due *tranche*, parte della propria partecipazione in MidCo (l'**"Opzione Put"**) ad un prezzo da determinarsi secondo i criteri stabiliti nel Patto Parasociale, fermo restando che l'Investitore ParentCo avrà la facoltà di designare l'Investitore quale soggetto che acquisterà le azioni MidCo oggetto dell'Opzione Put, come di conseguenza convenuto (la **"Quota dell'Opzione Put"**). L'Opzione Put può essere esercitata da SQ (i) una volta in qualsiasi giorno compreso tra il primo e l'ultimo giorno di calendario del 18^{esimo} mese dalla Data del Closing e/o (ii) una volta in qualsiasi giorno compreso tra il primo e l'ultimo giorno di calendario del 36^{esimo} mese dalla Data del Closing.

In aggiunta o in alternativa all'esercizio dell'Opzione Put, SQ avrà il diritto di fare in modo che l'Investitore ParentCo sottoscriva uno o più aumenti di capitale di MidCo riservati all'Investitore ParentCo (ciascuno, un **"Investimento Successivo"**) – secondo i termini e le condizioni stabiliti nel Patto Parasociale – i cui fondi potranno essere utilizzati per i seguenti scopi: (i) l'acquisto di azioni ERG sul mercato o *"over the counter"*; oppure (ii) la sottoscrizione di aumenti di capitale in opzione deliberati da ERG i cui proventi sono destinati ad essere utilizzati per (x) operazioni rientranti nelle Materie Riservate del Consiglio di Amministrazione di ERG (come definite nel Patto Parasociale) o (y) operazioni non rientranti nelle Materie Riservate del Consiglio di Amministrazione di ERG, ma che - in entrambi i casi di cui ai punti (x) e (y) - siano state approvate dall'organo competente di ERG con il voto favorevole dell'Investitore e/o dell'amministratore non indipendente di ERG designato dall'Investitore.

Le azioni MidCo emesse a favore dell'Investitore ParentCo a seguito della sottoscrizione di un Investimento Successivo saranno soggette alle disposizioni di *governance* e relative ai trasferimenti azionari di cui al Patto Parasociale, fermo restando che l'Investitore ParentCo e l'Investitore saranno considerati come un'unica Parte ai sensi del Patto Parasociale. L'Investitore ParentCo si impegna inoltre a trasferire o conferire all'Investitore tali azioni MidCo entro 2 giorni lavorativi dalla loro emissione.

L'esborso complessivo dell'Investitore o dell'Investitore ParentCo in conseguenza dell'esercizio (o degli esercizi) dell'Opzione Put e/o dell'Investimento Successivo, a seconda dei casi, non potrà in ogni caso eccedere Euro 500.000.000 (l'**"Importo Massimo"**).

In nessun caso l'esercizio (o gli esercizi) dell'Opzione Put e dell'Investimento Successivo da parte di SQ farà sì che l'Investitore detenga (congiuntamente con i suoi Affiliati, incluso l'Investitore ParentCo) una partecipazione in MidCo superiore al 49% del capitale sociale (o dei diritti di voto, se superiore).

5.24 *Opzione Call*

L'Investitore ParentCo, ai sensi dell'articolo 1331 del Codice Civile, avrà l'opzione di acquistare da SQ, in un'unica *tranche*, parte della partecipazione di quest'ultima in MidCo (l'**"Opzione Call"**) ad un prezzo da determinarsi secondo certi criteri stabiliti nel Patto Parasociale (il **"Prezzo dell'Opzione Call"**), restando inteso che l'Investitore ParentCo ha la facoltà di designare l'Investitore quale soggetto che acquisterà la Partecipazione Oggetto dell'Opzione Call (come di seguito definita) (in quest'ultimo caso, a scanso di equivoci, ogni riferimento all'Investitore ParentCo nel presente documento dovrà essere letto, se del caso,

mutatis mutandis, come un riferimento all'Investitore). L'Opzione Call può essere esercitata dall'Investitore ParentCo in qualsiasi giorno compreso tra il primo e l'ultimo giorno di calendario del 40^{esimo} mese dalla Data del Closing.

L'Opzione Call non potrà essere esercitata nel caso in cui, nel 34^{esimo} mese successivo alla Data del Closing, l'esborso complessivo da parte dell'Investitore o dell'Investitore ParentCo per effetto dell'esercizio/i dell'Opzione Put e/o del Investimento Successivo, a seconda dei casi, superi il 75% dell'Importo Massimo.

Le disposizioni relative all'Opzione Call non saranno applicabili nel caso in cui (i) fatto salvo l'obbligo di *lock-up* previsto dal Patto Parasociale, l'Investitore richieda il consenso di SQ per effettuare un trasferimento di azioni MidCo che non sia qualificabile come Trasferimento Consentito ai sensi del Patto Parasociale, e (ii) SQ abbia acconsentito a tale trasferimento e il medesimo venga debitamente perfezionato dall'Investitore, ciò determinando la detenzione, da parte dell'Investitore, di una partecipazione in MidCo inferiore alla Seconda Soglia di Governance.

5.25 *Diritto di Prima Offerta*

Dopo la scadenza del Periodo di Lock-up, e fatte salve le disposizioni del Patto Parasociale relative ai Trasferimenti Consentiti, all'Opzione Put, all'Opzione Call e all'Investimento Successivo, qualsiasi trasferimento - totale o parziale - di azioni MidCo realizzato da una Parte ("**Parte Venditrice**") sarà soggetto a un diritto di prima offerta (il "**Diritto di Prima Offerta**") a favore dell'altra Parte ("**Parte Non Venditrice**") secondo la procedura stabilita dal Patto Parasociale.

In ogni caso, resta convenuto ed inteso che l'Investitore avrà la facoltà di trasferire azioni MidCo esclusivamente a soggetti che non siano: (i) entità sanzionate o appartenenti ad una Giurisdizione che figura nella Blacklist UE, come definita nel Patto Parasociale, (ii) Concorrenti, come definiti nel Patto Parasociale; (iii) entità industriali che generano più del 20% dei propri ricavi nei settori dell'*oil&gas* e dell'estrazione mineraria, restando inteso che, a fini di chiarezza, il punto (iii) non includerà alcun fondo di investimento o investitore istituzionale (inclusi fondi infrastrutturali, fondi pensione, fondi sovrani, compagnie di assicurazione, fondi di fondi, dotazioni e fondazioni, *gestori* patrimoniali) anche nel caso in cui tali fondi o investitori istituzionali detengano, direttamente o indirettamente, partecipazioni o altri strumenti finanziari (inclusa la partecipazione di fondi di investimento) in una o più società dei settori *oil&gas* e dell'estrazione mineraria.

Prima di trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni MidCo (le "**Azioni in Vendita**") a qualsiasi soggetto diverso da un trasferitario nell'ambito di un Trasferimento Consentito, la Parte Venditrice dovrà darne comunicazione scritta alla Parte Non Venditrice specificando (i) la propria intenzione di procedere con il trasferimento, (ii) il numero di Azioni in Vendita e (iii) un invito alla Parte Non Venditrice a formalizzare un'offerta di acquisto vincolante per le Azioni in Vendita ai termini e condizioni di seguito indicati (la "**Comunicazione di Trasferimento**").

La Parte Non Venditrice avrà il diritto di presentare alla Parte Venditrice un'offerta (la "**Prima Offerta**") per l'acquisto di tutte, e non meno di tutte, le Azioni in Vendita inviando una comunicazione scritta (la "**Comunicazione di Prima Offerta**"), a pena di decadenza, entro 37 giorni lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento (il "**Periodo di Esercizio della Prima Offerta**").

Qualora, entro il Periodo di Esercizio della Prima Offerta, (i) la Parte Non Venditrice non presenti alcuna Prima Offerta ovvero (ii) la Parte Non Venditrice presenti una Prima Offerta, ma la Parte Venditrice non accetti espressamente e per iscritto la Prima Offerta entro il Periodo di Accettazione della Prima Offerta, allora, in entrambe le circostanze di cui ai precedenti punti (i) e (ii), la Parte Venditrice - fermo restando quanto di seguito previsto - sarà libera di cedere le Azioni in Vendita (ed esclusivamente le Azioni in Vendita) a qualsiasi soggetto (il "**Potenziale Trasferitario**"), a condizione, tuttavia, che (a) il prezzo per azione MidCo offerto dal Potenziale Trasferitario sia superiore al prezzo per azione MidCo offerto dalla Parte Non Venditrice nella Prima Offerta; e (b) il Potenziale Trasferitario aderisca al Patto Parasociale in qualità di Parte dello stesso, sottoscrivendo uno o più specifici atti di adesione allo stesso, divenendo così incondizionatamente e

irrevocabilmente vincolato da tutti gli obblighi e subentrando in tutti i diritti ivi previsti, restando inteso che, qualora le Azioni in Vendita rappresentino meno della totalità delle azioni MidCo detenute dalla Parte Venditrice, il Potenziale Trasferitario e la Parte Venditrice saranno da intendersi come un'unica Parte ai sensi del Patto Parasociale.

Nel caso in cui la Parte Venditrice abbia il diritto di vendere le Azioni in Vendita al Potenziale Trasferitario ai sensi delle disposizioni di cui sopra, dovrà darne adeguata comunicazione alla Parte Non Venditrice (“**Comunicazione di Trasferimento a Terze Parti**”). In tal caso, le disposizioni relative al Tag-Along (come di seguito definito) si applicheranno in relazione al Diritto di Tag-Along CoC dell'Investitore o al Diritto di Tag-Along Proporzionale (entrambi come di seguito definiti), a seconda dei casi, tranne nel caso in cui l'Investitore riceva una Comunicazione di Trasferimento a Terze Parti con la quale viene esercitato da SQ il Diritto di Drag-Along (come di seguito definito), nel qual caso si applicheranno invece le relative disposizioni.

Resta inteso che tutte le disposizioni di cui sopra saranno applicabili al caso in cui SQ sia la Parte Venditrice solo nella misura in cui l'Investitore detenga una partecipazione in MidCo superiore alla Seconda Soglia di Governance.

5.26 Tag-Along

Nel caso di un potenziale trasferimento delle Azioni in Vendita ad un Potenziale Trasferitario, qualora la Parte Venditrice sia SQ, a seguito della trasmissione della Comunicazione di Trasferimento a Terze Parti e a condizione che (i) SQ non abbia già esercitato il proprio Diritto di Drag-Along (come *infra* definito) e (ii) l'Investitore non abbia esercitato il proprio Diritto di Prima Offerta, l'Investitore avrà il diritto di trasferire al Potenziale Trasferitario, al prezzo per azione MidCo offerto dal Potenziale Trasferitario per l'acquisto delle Azioni in Vendita (il “**Prezzo per Terze Parti**”):

- (a) tutte (e non meno di tutte) le azioni MidCo detenute dall'Investitore, qualora la proposta di trasferimento delle Azioni in Vendita al Potenziale Trasferitario da parte di SQ determini la perdita del controllo di SQ su MidCo (il “**Diritto di Tag-Along CoC**”); oppure
- (b) una percentuale di tutte le azioni MidCo detenute dall'Investitore corrispondente alla percentuale rappresentata dalle Azioni in Vendita rispetto alla totalità delle azioni MidCo detenute da SQ, se, per effetto del proposto trasferimento delle Azioni in Vendita da parte di SQ al Potenziale Trasferitario, SQ non perda il controllo in MidCo (il “**Diritto di Tag-Along Proporzionale**”)

(le azioni MidCo dell'Investitore di cui ai punti (a) o (b) sopra sono definite, a seconda del caso, come “**Azioni Tag-Along**”),

agli stessi termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Trasferimento a Terze Parti trasmessa da SQ.

Il Diritto di Tag-Along CoC o il Diritto di Tag-Along Proporzionale, a seconda dei casi, dovrà essere esercitato dall'Investitore (a pena di decadenza) entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento a Terze Parti, inviando una comunicazione scritta a SQ (la “**Comunicazione di Tag-Along**”) recante l'impegno dell'Investitore a trasferire al Potenziale Trasferitario le proprie Azioni Tag-Along al Prezzo per Terze Parti e agli stessi termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Trasferimento a Terze Parti (ivi inclusi, *mutatis mutandis* e in proporzione, eventuali adeguamenti di prezzo, dichiarazioni e garanzie e obblighi di indennizzo).

In caso di esercizio da parte dell'Investitore del Diritto di Tag-Along CoC o del Diritto di Tag-Along Proporzionale, a seconda dei casi, SQ farà in modo che il Potenziale Trasferitario acquisti le Azioni Tag-Along dell'Investitore:

1. contestualmente e nello stesso luogo in cui avverrà il *closing* del trasferimento delle Azioni in Vendita da parte di SQ al Potenziale Trasferitario; e
2. al Prezzo per Terze Parti e agli stessi termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Trasferimento a Terze Parti (ivi compresi, *mutatis mutandis* e in proporzione, gli eventuali adeguamenti di prezzo,

dichiarazioni e garanzie e obblighi di indennizzo).

Nel caso in cui il Potenziale Trasferitario rifiuti di acquistare le Azioni Tag-Along, SQ informerà tempestivamente di tale evento l'Investitore e avrà il diritto, a sua sola discrezione ed entro 20 giorni lavorativi da tale comunicazione, di: (i) ridurre il numero delle Azioni in Vendita per consentire la vendita al Potenziale Trasferitario di tutte (e non meno di tutte) le Azioni Tag-Along (ma, per chiarezza, con riferimento al Diritto di Tag-Along Proporzionale, tale riduzione sarà posta in essere in modo tale che, in definitiva, la percentuale di tutte le azioni MidCo detenute dall'Investitore destinate ad essere vendute al Potenziale Trasferitario corrisponda alla percentuale di tutte le azioni MidCo detenute da SQ effettivamente vendute a tale Potenziale Trasferitario); o (ii) acquistare, al Prezzo per Terze Parti per azione MidCo, tutte (e non meno di tutte) le Azioni Tag-Along non acquistate dal Potenziale Trasferitario; oppure di (iii) rinunciare per iscritto al trasferimento delle Azioni in Vendita al Potenziale Trasferitario.

Resta inteso che tutte le disposizioni di cui sopra saranno applicabili indipendentemente dalla soglia di partecipazione detenuta dall'Investitore in MidCo e, pertanto, anche nel caso in cui l'Investitore detenga una partecipazione in MidCo inferiore alla Seconda Soglia di Governance.

5.27 *Drag-Along*

A partire dal 7° anniversario della Data del Closing, nel caso di un potenziale trasferimento delle Azioni in Vendita ad un Potenziale Trasferitario ai sensi delle disposizioni di cui sopra e fermo restando le previsioni che regolano il Diritto di Tag-Along, successivamente alla trasmissione della Comunicazione di Trasferimento a Terze Parti, qualora: (i) la Parte Venditrice sia SQ; e (ii) le Azioni in Vendita rappresentino tutte (e non meno di tutte) le azioni MidCo detenute da SQ, SQ avrà la facoltà di richiedere all'Investitore di trasferire, e l'Investitore sarà tenuto irrevocabilmente e incondizionatamente a trasferire, tutte (e non meno di tutte) le azioni MidCo detenute dall'Investitore (le “**Azioni Drag-Along**”), in conformità alle disposizioni previste dal Patto Parasociale (il “**Diritto di Drag-Along**”) e, *inter alia*, ad un prezzo che sarà il maggiore tra (a) il Prezzo per Terze Parti (come definito nel Patto Parasociale) e (b) il prezzo che consentirebbe all'Investitore di ottenere un rendimento minimo sull'investimento da calcolarsi sulla base di un certo tasso di rendimento sull'investimento stesso.

Il Diritto di Drag-Along dovrà essere esercitato da SQ (a pena di decadenza) con una comunicazione specifica, che sarà contenuta nella Comunicazione di Trasferimento a Terze Parti.

In caso di esercizio da parte di SQ del Diritto Drag-Along, SQ farà in modo che il Potenziale Trasferitario acquisti le Azioni Drag-Along dell'Investitore contestualmente e nello stesso luogo del *closing* del trasferimento delle Azioni in Vendita da parte di SQ al Potenziale Trasferitario, fermo restando che l'Investitore sarà tenuto a rilasciare dichiarazioni e garanzie fondamentali esclusivamente in merito alla titolarità e capacità.

Per chiarezza, nel caso in cui SQ non eserciti il Diritto di Drag-Along, l'Investitore avrà il diritto di esercitare il Diritto Tag-Along CoC o il Diritto Tag-Along proporzionale (a seconda dei casi).

5.28 *Diritto di Prima Offerta dell'Investitore sulle Azioni ERG*

Qualsiasi trasferimento di azioni ERG (le “**Azioni ERG in Vendita**”) da parte di MidCo sarà soggetto ad un diritto di prima offerta a favore dell'Investitore (il “**Diritto di Prima Offerta dell'Investitore**”) ai sensi delle disposizioni che seguono e, pertanto, nessun trasferimento di azioni ERG potrà essere effettuato a meno che, e fino a quando, non sia stata seguita la relativa procedura prevista dal Patto Parasociale.

Prima del trasferimento delle Azioni ERG in Vendita, MidCo comunicherà per iscritto all'Investitore (i) la propria intenzione di procedere a tale trasferimento, (ii) il numero di Azioni ERG in Vendita e (iii) l'invito all'Investitore a formalizzare un'offerta di acquisto vincolante delle Azioni ERG in Vendita secondo i termini e le condizioni di seguito indicati (la “**Comunicazione di Trasferimento ERG**”).

L'Investitore avrà il diritto di presentare a MidCo un'offerta (la “**Prima Offerta dell'Investitore**”) per l'acquisto di tutte, e non meno di tutte, le Azioni ERG in Vendita inviando a MidCo una comunicazione scritta

(la “**Comunicazione di Prima Offerta dell’Investitore**”), a pena di decadenza, entro 37 giorni lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento ERG (il “**Periodo di Esercizio della Prima Offerta dell’Investitore**”).

Qualora, entro il Periodo di Esercizio della Prima Offerta dell’Investitore, (i) l’Investitore non presenti alcuna Prima Offerta dell’Investitore o (ii) l’Investitore presenti una Prima Offerta dell’Investitore, ma MidCo non accetti espressamente e per iscritto la Prima Offerta dell’Investitore entro il periodo indicato nel Patto Parasociale (il “**Periodo di Accettazione della Prima Offerta dell’Investitore**”), in entrambe le circostanze di cui ai precedenti punti (i) e (ii), MidCo sarà libera di trasferire, nel rispetto di quanto sotto, le Azioni ERG in Vendita (ed esclusivamente le Azioni ERG in Vendita) a qualsiasi soggetto (il “**Potenziale Trasferitario delle Azioni ERG**”) a condizione che il prezzo per azione ERG offerto da tale soggetto per l’acquisto delle Azioni ERG in Vendita (il “**Prezzo per Terze Parti delle Azioni ERG**”) sia superiore al prezzo per azione ERG offerto dall’Investitore per l’acquisto di tutte, e non meno di tutte, le Azioni ERG in Vendita (il “**Prezzo della Prima Offerta dell’Investitore**”).

Nei casi di cui sopra, MidCo avrà il diritto di trasferire le Azioni ERG in Vendita a qualsiasi soggetto (anche su Euronext Milan o con un’operazione “*over the counter*”) a condizione che (i) la cessione di tali Azioni ERG in Vendita a un soggetto diverso dall’Investitore sia effettuata ad un prezzo per azione superiore al Prezzo della Prima Offerta dell’Investitore (ii) il relativo trasferimento sia completato entro 30 giorni lavorativi dal termine del Periodo di Accettazione della Prima Offerta dell’Investitore e (iii) MidCo fornisca tempestivamente all’Investitore prova della sussistenza delle circostanze di cui ai precedenti punti (i) e (ii).

Resta inteso che tutte le disposizioni del Patto Parasociale relative al Diritto di Prima Offerta dell’Investitore sulle Azioni ERG saranno applicabili solo nella misura in cui l’Investitore detenga una partecipazione in MidCo superiore alla Seconda Soglia di Governance.

5.29 Partecipazione Cedibile ERG

Qualora SQ intenda vendere a MidCo parte della propria partecipazione in MidCo seguito del completamento della cessione della Partecipazione Cedibile ERG: (i) SQ dovrà inviare una comunicazione all’Investitore e a MidCo, recante la propria intenzione di procurare la vendita della Partecipazione Cedibile ERG da parte di MidCo (la “**Comunicazione di Cessione**”), (ii) entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione di tale Comunicazione di Cessione, l’Investitore avrà il diritto di presentare a SQ un’offerta irrevocabile e incondizionata (l’“**Offerta sulla Partecipazione Cedibile ERG**”) indicando il prezzo per Azione ERG al quale l’Investitore intenderebbe acquistare la Partecipazione Cedibile ERG, e (iii) entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dell’Offerta sulla Partecipazione Cedibile ERG, SQ avrà il diritto di:

- a. di accettare l’Offerta sulla Partecipazione Cedibile ERG, nel qual caso l’Investitore acquisterà un numero di Azioni MidCo da determinarsi sulla base del corrispettivo equivalente in Euro che l’Investitore sarebbe disposto a pagare per la Partecipazione Cedibile ERG e il Valore Equo di Mercato (FMV) MidCo per Azione (come definito al punto (ii) che segue); oppure
- b. di rifiutare l’Offerta sulla Partecipazione Cedibile ERG, nel qual caso si applicherà la procedura di cui ai successivi punti da (i) a (iii), a condizione che tale vendita di Azioni ERG sia completata entro 15 giorni lavorativi dalla decisione di MidCo di rifiutare l’Offerta sulla Partecipazione Cedibile ERG:
 - (i) il Consiglio di Amministrazione di MidCo farà quanto necessario per dare esecuzione alla vendita della Partecipazione Cedibile ERG indicata nella Comunicazione di Cessione;
 - (ii) entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal buon esito della vendita della Partecipazione Cedibile ERG, il Consiglio di Amministrazione di MidCo compirà tutto il necessario per convocare e tenere un’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di MidCo per deliberare circa l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie MidCo da SQ (per un importo e ad un prezzo calcolato ai sensi punto (iii) che segue), e l’autorizzazione al successivo annullamento delle azioni proprie MidCo rilevanti (come definite nel Patto Parasociale), nonché sulla conseguente modifica

dello Statuto MidCo che avrà efficacia al perfezionamento del riacquisto delle azioni proprie MidCo;

- (iii) i proventi derivanti dal buon esito della vendita della Partecipazione Cedibile ERG (al netto di imposte sulla plusvalenza e di altre imposte e oneri a carico di MidCo per il trasferimento delle Azioni ERG e delle rilevanti azioni proprie MidCo) saranno quindi utilizzati da MidCo per il riacquisto di un ammontare di rilevanti azioni proprie MidCo pari al ricavato netto della vendita della Partecipazione Cedibile ERG diviso per il Valore Equo di Mercato (FMV) MidCo per Azione. Per “**Valore Equo di Mercato (FMV) MidCo per Azione**” si intende il valore equo di mercato del patrimonio netto di MidCo, diviso per il numero totale di Azioni MidCo in circolazione in quel momento, come annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione di MidCo – sulla base di una valutazione effettuata da un esperto indipendente selezionato congiuntamente da parte dell’Investitore e SQ –, con il voto favorevole di almeno 1 Amministratore MidCo dell’Investitore, fermo restando che, in caso di mancato voto favorevole dell’Amministratore MidCo dell’Investitore, il Valore Equo di Mercato (FMV) MidCo per Azione sarà determinato ai sensi dell’Articolo 13 del Patto Parasociale).

5.30 *Trasferimenti di partecipazioni azionarie in SQ*

Le Parti riconoscono e concordano espressamente che, come principio generale e ferma restando qualsiasi disposizione contraria prevista dal Patto Parasociale, qualsiasi Azionista SQ sarà, in qualsiasi momento, libero di trasferire, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, le proprie partecipazioni nel capitale sociale di SQ, a condizione che:

- (a) i relativi trasferimenti siano effettuati a favore di:
- 1) uno o più Azionisti SQ; e/o
 - 2) altre persone e/o entità (con l’esclusione di entità Sanzionate e/o di entità con sede in Giurisdizioni che figurano nella Blacklist UE), nella misura in cui tali persone e/o entità non saranno investite, in qualsiasi momento, di alcun diritto di *governance* o di altri diritti amministrativi relativi a MidCo e/o ERG; e, in ogni caso
- (b) l’identità precisa di tali persone e/o entità sarà comunicata per iscritto all’Investitore almeno 30 giorni lavorativi prima dell’esecuzione di tale(i) trasferimento(i),

Le Parti concordano inoltre che, qualora uno di tali trasferimenti comporti un cambio di controllo di SQ, si applicheranno le disposizioni di seguito descritte.

5.31 *Cambio di controllo di SQ con OPA Obbligatoria*

Nel caso in cui, in qualsiasi momento, a seguito di eventuali trasferimenti di partecipazioni nel capitale sociale di SQ, venga lanciata un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni ERG ai sensi della legge applicabile (e, in particolare, dell’art. 45 del Regolamento Emittenti) in conseguenza di un cambio di controllo di SQ (l’“**OPA Obbligatoria**”):

- (a) se il Consiglio di Amministrazione di MidCo delibera di offrire tutta la Partecipazione MidCo in ERG a tale OPA Obbligatoria e la relativa delibera è adottata con la presenza e il voto favorevole di almeno 1 Amministratore MidCo dell’Investitore, allora le Parti faranno in modo che MidCo sia messa in liquidazione volontaria in esito al completamento positivo dell’OPA Obbligatoria, sostenendo *pro quota* ogni costo di liquidazione ad essa connesso, e i proventi della vendita della Partecipazione MidCo in ERG nel contesto dell’OPA obbligatoria saranno distribuiti alle Parti in proporzione alle loro partecipazioni in MidCo;
- (b) qualora il Consiglio di Amministrazione di MidCo (i) non deliberi sulla decisione di aderire all’OPA Obbligatoria entro 5 giorni lavorativi dall’approvazione finale del documento di offerta da parte dell’autorità di borsa competente, ovvero (ii) sia convocato e deliberi di non aderire a tale OPA Obbligatoria ma almeno 1 degli Amministratori MidCo dell’Investitore esprima il proprio voto contrario

a tale delibera, allora l'Investitore avrà la facoltà, ai sensi dell'articolo 1331 del Codice Civile, di vendere a SQ, in un'unica tranche, tutte (e non meno di tutte) le azioni MidCo da esso detenute (la "**Partecipazione Oggetto dell'Opzione Put MidCo**"), a un prezzo per azione di MidCo calcolato secondo la formula prevista dal Patto Parasociale.

5.32 *Cambio di controllo di SQ senza OPA Obbligatoria*

Nel caso in cui, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, le azioni MidCo detenute da SQ non costituiscano più l'*asset* principale (ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Regolamento Emittenti) posseduto da SQ e gli azionisti di SQ intendano perseguire qualsiasi operazione che comporti un cambio di controllo di SQ (la "**Operazione Rilevante**"), allora:

- (a) gli Azionisti SQ eseguiranno una scissione parziale proporzionale di SQ prima del completamento dell'Operazione Rilevante, per effetto della quale la totalità delle azioni di MidCo detenute da SQ sarà trasferita a un'entità giuridica (diversa da SQ), interamente di proprietà degli azionisti di SQ (direttamente o tramite una società fiduciaria), che non sarà coinvolta nell'Operazione Rilevante; in tal caso, SQ invierà una comunicazione scritta all'Investitore, entro 15 giorni lavorativi prima della delibera sulla scissione parziale proporzionale, fornendo tutti i dettagli rilevanti dell'Operazione Rilevante nonché dei termini e delle condizioni della scissione parziale proporzionale (compresa, tra l'altro, la tempistica di tale operazione) (la "**Comunicazione di Scissione**"); o, in alternativa, a esclusiva discrezione degli Azionisti SQ
- (b) nel caso in cui non venga eseguita la scissione di cui alla precedente lettera (a) o nel caso in cui una Comunicazione di Scissione venga regolarmente trasmessa da SQ all'Investitore ma la prospettata scissione parziale proporzionale non venga eseguita da SQ come previsto nella Comunicazione di Scissione stessa, l'Investitore avrà la facoltà, ai sensi dell'art. 1331 del Codice Civile, di vendere a SQ, in un'unica tranche, la Partecipazione dell'Opzione Put MidCo, ad un prezzo per azione MidCo da calcolarsi secondo i criteri previsti dal Patto Parasociale (l'**"Opzione Put Operazione Rilevante"**).

L'Opzione Put Operazione Rilevante può essere esercitata dall'Investitore inviando a SQ una comunicazione scritta entro 12 giorni lavorativi: (i) dalla data di consegna della relativa comunicazione scritta con la quale gli Azionisti SQ notificano all'Investitore che non verrà eseguita la scissione di cui alla lettera (a) o (ii) nel caso in cui una Comunicazione di Scissione sia regolarmente trasmessa da SQ all'Investitore ma la prevista scissione parziale proporzionale non sia eseguita da SQ come previsto nella Comunicazione di Scissione, dalla data in cui la delibera avente ad oggetto tale scissione avrebbe dovuto avere luogo in conformità alla Comunicazione di Scissione, come meglio descritto nel Patto Parasociale.

In caso di esercizio dell'Opzione Put Operazione Rilevante, come corrispettivo per il trasferimento della Partecipazione dell'Opzione Put MidCo a SQ, SQ pagherà all'Investitore un prezzo per azione MidCo che sarà calcolato in conformità alle disposizioni del Patto Parasociale.

5.33 *Politica dei Dividendi Concordata*

Per tutta la durata del Patto Parasociale, MidCo ed ERG dovranno attenersi a determinate politiche sui dividendi (la "**Politica dei Dividendi Concordata**"), secondo quanto previsto dai rispettivi *business plan* e secondo i principi dettagliati nel Patto Parasociale.

5.34 *Assenza di altri accordi*

Ciascuna Parte dichiara all'altra Parte che, ad eccezione del Patto Parasociale e dell'Accordo di Investimento, non ha sottoscritto nessun altro accordo parasociale in merito alla *governance* di MidCo e/o ERG o che abbia l'effetto di stabilire, a beneficio di terze parti, diritti come azionista di MidCo e di azionista indiretto di ERG (qualsiasi accordo di questo tipo viene definito un "**Accordo Collaterale**"); e (ii) qualsiasi Parte si impegna e garantisce che non stipulerà alcun Accordo Collaterale.

6. **Durata delle Disposizioni Parasociali**

L'Accordo di Investimento è efficace dalla data della sua sottoscrizione e non prevede un termine di durata, restando inteso che (i) le Disposizioni Parasociali e l'Accordo di Investimento rimangono, in ogni caso, soggette all'articolo 123 del TUF, e (ii) il perfezionamento dell'Operazione resta soggetto al soddisfacimento delle Condizioni Sospensive, per cui qualora le Condizioni Sospensive non si realizzino prima della Long Stop Date, l'Accordo di Investimento si risolverà automaticamente e le Parti saranno liberate da tutti gli obblighi ivi previsti.

In aggiunta, HoldCo avrà il diritto di recedere dall'Accordo di Investimento qualora, in qualsiasi momento prima della Data del Closing, si verifichi un Evento di Recesso. A tal fine, per “**Evento di Recesso**” si intende che, (a) la Russia effettua un attacco armato della durata di più di 3 giorni consecutivi contro una o più parti del Trattato Nord Atlantico, provocando così l'effettiva applicazione dell'articolo 5 di tale Trattato attraverso l'uso della forza armata; e/o (b) il consiglio di amministrazione della Target delibera - o presenti una proposta di delibera all'assemblea degli azionisti (a seconda dei casi) - : (i) una modifica dell'oggetto sociale della Target; (ii) la fusione e la scissione, la liquidazione, il fallimento o procedure simili relative alla Target; (iii) qualsiasi variazione del capitale sociale della Target (o dei diritti connessi alle azioni della Target) e/o l'emissione di azioni della Target o di titoli convertibili in azioni della Target; (iv) la cessione di società o aziende rilevanti ai sensi del Patto Parasociale; (v) acquisizione di società o aziende, a condizione che tali acquisizioni (I) siano rilevanti ai sensi del Patto Parasociale e (II) incrementino - su base consolidata - l'indebitamento finanziario netto della Target di oltre Euro 500.000.000; o (vi) acquisizione di attività, o assunzione di passività per progetti (*greenfield o brownfield*), non correlati alle attività essenziali di ERG, per un importo superiore a Euro 10 milioni.

Il Patto Parasociale entra in vigore alla Data del Closing e rimarrà in vigore fino alla data in cui cadrà il terzo anniversario della Data del Closing.

Il Patto Parasociale si rinnoverà automaticamente per ulteriori periodi di 3 anni, a meno che non venga terminato da una delle Parti mediante comunicazione scritta da inviare alle altre Parti almeno sei mesi prima di ogni data di scadenza del Patto Parasociale.

Fatto salvo quanto sopra, le Parti convengono che, se non diversamente specificato nel Patto Parasociale, qualora una delle Parti cessi di essere un azionista di MidCo, il Patto Parasociale cesserà di essere efficace nei confronti di tale Parte.

7. Deposito delle Disposizioni Parasociali e pubblicazione delle informazioni essenziali

Gli accordi di natura parasociale previsti dalle Disposizioni Parasociali sono stati depositati, in un unico documento (*i.e.*, l'Accordo di Investimento, con allegato il Patto Parasociale), presso il Registro delle Imprese di Genova in data 20 giugno 2022.

Le presenti Informazioni Essenziali sono pubblicate, come aggiornate, ai sensi degli articoli 130 e 131 del Regolamento Emittenti, sul sito internet di ERG (www.erg.eu).

20 giugno 2022